



ENTE PARCO DELL'AVETO

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DELL'ENTE PARCO DELL'AVETO
DA REMOTO IN VIDEOCONFERENZA
O IN MODALITA' C.D. MISTA**

Approvato con deliberazione CDA n. 16 del 29.7.2022

Art.1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento da remoto, in videoconferenza o in modalità c.d. mista delle sedute degli organi collegiali dell'Ente Parco dell'Aveto, Consiglio Direttivo e Comunità del Parco.
2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.
3. Per particolari esigenze funzionali ed in caso di emergenza, le riunioni degli organi collegiali, in seduta ordinaria o straordinaria, possono svolgersi mediante lo strumento della videoconferenza. La decisione sarà assunta dal Presidente dell'Ente per quanto concerne la convocazione del Consiglio Direttivo e dal Presidente della Comunità del Parco per ciò che riguarda la convocazione della stessa.

Art. 2
Definizione di riunione a distanza

1. Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni del Consiglio Direttivo e della Comunità del Parco di cui all'art.1 del presente Regolamento per la quale è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di piattaforme Web.

Art. 3
Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a. - la pubblicità della seduta, ove prevista dalla legge o dallo Statuto; la garanzia della segretezza delle sedute ove necessario;
 - b. l'identificazione degli intervenuti in videoconferenza;
 - c. la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - d. il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - e. la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito; - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti

affrontati;

- f. la chiara percezione e condivisione tra i partecipanti, degli argomenti in discussione;
- g. la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri/membri;
- h. la sicurezza dei dati e delle informazioni;

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e di sistemi informatici di condivisione di files.

3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni previste al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta ove prevista

4. La piattaforma deve garantire che il Direttore, o chi in suo luogo assuma il compito di segretario dell'organo, abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deciso, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

5. Nel caso di seduta in videoconferenza, uno o più componenti dell'organo potranno essere collegati per videoconferenza anche dalla sede dell'ente.

6. Anche il Presidente e il Direttore possono prendere parte alle sedute in videoconferenza da una sede diversa dalla sede dell'ente

Art. 4 ***Convocazione***

1. La convocazione delle adunanze del Consiglio e della Comunità, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, dovrà essere inviata a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Ente.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica.

3. E' facoltà del Presidente dell'organo individuare la modalità di svolgimento in videoconferenza per una seduta già convocata in presenza, al sopravvenire, dopo la convocazione, di condizioni che rientrino nella previsione di cui all'art. 1, comma 3.

4. Successivamente alla convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza

5. La partecipazione alla seduta in videoconferenza, può riguardare eventualmente uno o più funzionari

competenti per materie oggetto di trattazione.

6. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art. 5 **Partecipazione alle sedute**

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. Ciascun consigliere/membro od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche dell'organo, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio- videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 **Svolgimento delle sedute**

1. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Direttore, che attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale. I partecipanti dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i membri presenti in aula che quelli collegati da remoto. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.
2. La seduta, dopo l'appello nominale è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dallo Statuto dell'Ente.
3. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca la possibilità di accertare l'identità dei componenti durante gli interventi in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
4. La presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti

5. Nel caso in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedano lo svolgimento di votazioni a scrutinio segreto, Il Presidente dell'Ente darà indicazioni per il loro svolgimento, che dovrà avvenire con modalità telematiche tali da garantire la segretezza dei votanti.
6. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello per verificare nuovamente le presenze.
7. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o viene continuamente interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione potrà comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento (assente giustificato).
8. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Presidente dichiara la seduta chiusa almeno dopo il termine di trenta minuti dalla sua sospensione.
9. In caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti degli organi e del Direttore, all'atto del collegamento, su richiesta del Presidente, i componenti, sotto la propria responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione è inserita nel verbale di seduta
10. I lavori degli organi sono regolati dal Presidente, dal secondo le prescrizioni dello Statuto dell'ente.

Art. 7
Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio Direttivo e della Comunità del Parco possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri/membri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori.

Art. 8
Regolazione degli interventi

1. Il Presidente regola gli interventi dei consiglieri/membri e può autorizzare interventi da parte di altri soggetti invitati al Consiglio/Comunità in relazione a determinati argomenti.
2. Consiglieri/membri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria

videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

3.E' fatto obbligo ai partecipanti di permanere davanti alla videocamera per tutta la durata della seduta. In caso di necessità di assentarsi momentaneamente o di abbandonare la seduta definitivamente, dovrà previamente comunicare la circostanza al Presidente e al Direttore che annoterà l'assenza.

Art. 9 ***Votazioni***

1. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti impossibilitati a collegarsi in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta

Art. 10 ***Verbali***

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

Art.11 ***Protezione dei dati personali***

1. 1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti degli organi, il Presidente, il Direttore, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti aventi diritto o invitati a partecipare alle sedute.
2. 2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art.14 ***Norme finali***

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio allo Statuto dell'ente e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento